



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 30	di data 13/02/24

**Oggetto: EDICOLA P.C. DI P.F. - OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN C.C. TRENTO, VIA G. GALILEI SULLA P.F. 2290 CON UN CHIOSCO E PARTE ESPOSITIVA MOBILE/PEDANA PER UN'OCCUPAZIONE TOTALE PARI A MQ. 15,47. (PRATICA CANONE PATRIMONIALE 3787/1999). RINNOVO CONCESSIONE.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che l'art. 41 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con deliberazione consiliare in data 14.04.2021 n. 42 da ultimo modificato con deliberazione consiliare 02.11.2022 n. 132, dispone che, in base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente del Servizio competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato e che, nel caso di concessioni permanenti, l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare, il cui schema è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale d.d. 02.11.2021, n. 271;

richiamata la concessione di occupazione permanente di suolo pubblico rilasciata all'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio in data 22.11.2013 n. 559 rep., per l'occupazione permanente di suolo pubblico con un chiosco avente dimensioni complessive di metri quadrati 15,47 (chiosco mq. 10, ml. 4,00x2,50 + parte espositiva mobile/pedana mq. 5,47, ml. 2,19x2,50) in Via Galileo Galilei sulla p.f. 2290 C.C. Trento, con scadenza al 31.12.2017;

richiamato altresì l'art. 6, comma 8, del decreto legge n. 244/2016 (c.d. Milleproroghe), così come sostituito dalla legge di conversione n. 19/2017 e dall'art. 1, comma 1180 della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che ha disposto la proroga fino al 31.12.2020 delle concessioni di commercio su aree pubbliche e che, conseguentemente, anche la citata concessione è stata prorogata fino a tale data;

visto l'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio), introdotto con l'articolo 44, comma 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 ed integrato con l'articolo 22, comma 1 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 ai sensi del quale "Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 181, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni relative al commercio su aree pubbliche in scadenza il 31 dicembre 2020 sono rinnovate per dodici anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionali prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva se non sussistono gravi e comprovate cause di

impedimento all'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto con apposita deliberazione della Giunta provinciale. Le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono in ogni caso prorogate fino al completamento della procedura di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando che la scadenza della concessione rinnovata non può superare il 31 dicembre 2032.”;

richiamato il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 di approvazione delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

vista la deliberazione 19 marzo 2021 n. 443 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato i criteri e le modalità ai quali i comuni devono attenersi per provvedere al rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, con particolare riguardo alla opportunità di individuare procedure e modalità che rispondano a principi di speditezza ed efficienza dei procedimenti amministrativi nonché di semplificazione nei confronti delle imprese;

richiamato l'art. 1 dei citati criteri ai sensi del quale “Secondo quanto stabilito dall'articolo 76, comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, la Giunta provinciale approva i criteri e le modalità ai fini del rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche scadute il 31 dicembre 2020 e prorogate fino al completamento della procedura di rinnovo gestita dai comuni.”;

precisato, all'art. 3 dei medesimi criteri, che “Sono oggetto di rinnovo le concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati periodici, saltuari e relative ai posteggi isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli, scadute il 31 dicembre 2020 e prorogate dall'art. 76 comma 1 bis, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, nelle more della procedura di rinnovo in oggetto.”;

considerato che i citati criteri prevedono che il procedimento di rinnovo delle concessioni sia avviato d'ufficio dal Comune e che il medesimo rilasci una nuova concessione con validità fino al 31 dicembre 2032 sulla base dei fatti, qualità e stati soggettivi attestati dal titolare dell'azienda intestataria della concessione;

richiamata la nota prot. n. 71840 di data 17.03.2021 con la quale il Servizio sviluppo economico – Ufficio Sportello attività produttive precisa che la definizione di “commercio su aree pubbliche” data nell'articolo 3, comma 1, lettera g), della citata legge provinciale sul commercio, equipara a tutti gli effetti un chiosco ad un posteggio su area pubblica e in base alla quale il commercio su aree pubbliche è la “vendita di merci al dettaglio o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, effettuate su aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”;

vista la nota prot. n. 102054 di data 19.04.2021 con la quale è stato comunicato all'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio l'avvio del procedimento d'ufficio di rinnovo della concessione di data 22.11.2013 n. 559 rep., con invito a presentare la “comunicazione per il rinnovo delle concessioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche” sulla base del modello allegato alla citata deliberazione della Giunta provinciale 19 marzo 2021, n. 443;

dato atto che in tale nota prot. n. 102054 è precisato che le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 sono in ogni caso prorogate fino al completamento della procedura di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando che la scadenza della concessione rinnovata non può superare il 31 dicembre 2032;

richiamata la “Comunicazione per il rinnovo delle concessioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche” di data 05.05.2021, presentata dall'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio, assunta a prot. n. 119154 in data 05.05.2021;

rilevato che la citata Comunicazione risultava incompleta e che, a seguito di richiesta del Servizio risorse finanziarie e patrimoniali, la medesima è stata modificata e ritrasmessa ed assunta a prot. n. 155463 in data 11.06.2021;

richiamata la nota prot. n. 190913 di data 20.07.2021 con la quale il Servizio risorse finanziarie e patrimoniali richiede all'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio il versamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria di euro 87,50, così come stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione di data 02.12.2013 n. 255 e che le medesime sono state versate;

rilevata l'assenza di morosità da parte dell'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio nei confronti dell'Amministrazione comunale per importi dovuti e non pagati a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone patrimoniale di occupazione suolo, interessi, spese e, in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione all'occupazione di suolo pubblico;

vista la nota prot. n. 232146 di data 03.09.2021 con la quale, a seguito delle verifiche effettuate e dell'istruttoria condotta, il Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali rilascia all'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio l'esito favorevole al rinnovo della concessione di data 22.11.2013 n. 559 rep. relativa all'occupazione permanente di suolo pubblico con un chiosco avente dimensioni complessive di metri quadrati 15,47 (chiosco mq. 10, ml. 4,00x2,50 + parte espositiva mobile/pedana mq. 5,47, ml. 2,19x2,50) in Via Galileo Galilei sulla p.f. 2290 C.C. Trento, dal 01.01.2021 al 31.12.2032;

esaminate e ritenute idonee le dichiarazioni assunte in data 17/01/2024, prot. n. 17887, trasmesse dalla società sopraccitata a norma dell'art. 17 della Legge 12.03.1999, n. 68, che disciplina il diritto al lavoro dei disabili e a norma degli artt. 32 *ter* e 32 *quater* Codice Penale nonché del D. Lgs. 231/2001 relativamente alla capacità a contrattare con la pubblica amministrazione da parte della società stessa e del suo legale rappresentante;

appurato che i pagamenti dei canoni ad oggi dovuti per l'occupazione in esame sono stati effettuati;

precisato che le entrate relative alle citate spese di sopralluogo e di istruttoria e i canoni ad oggi dovuti per l'occupazione di suolo pubblico sono stati accertati, rispettivamente, sui capitoli 30047 e 30069;

dato atto che, a garanzia dell'esatto adempimento di tutto quanto disposto nella citata concessione di data 22.11.2013 n. 559 rep., nonché del pagamento del canone, in data 14.12.2012 l'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio ha costituito idoneo deposito cauzionale dell'importo di Euro 2.500,00, mediante versamento in contanti, e che tale importo viene mantenuto a garanzia della concessione relativa al rinnovo in esame;

rilevato, pertanto, che sussistono tutti i presupposti necessari ai fini del rilascio all'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio del rinnovo della concessione di data 22.11.2013 n. 559 rep., per l'occupazione permanente di suolo pubblico con un chiosco avente dimensioni complessive di metri quadrati 15,47 (chiosco mq. 10, ml. 4,00x2,50 + parte espositiva mobile/pedana mq. 5,47, ml. 2,19x2,50) in Via Galileo Galilei sulla p.f. 2290 C.C. Trento, dal 01.01.2021 al 31.12.2032;

dato atto che con la citata concessione si intende altresì regolarizzare l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino alla data della sottoscrizione della concessione, dando decorrenza alla medesima dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31.12.2032;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.04.2021 n. 42 e 02.11.2022 n. 132;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n.102/2023/05, prot. 449188 di data 28.12.2023, con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali,

## D E T E R M I N A

1. di rilasciare all'impresa individuale Edicola Pedrolli Carlo di Pedrolli Fabrizio la concessione per l'occupazione permanente di suolo pubblico con un chiosco avente dimensioni complessive di metri quadrati 15,47 (chiosco mq. 10, ml. 4,00x2,50 + parte espositiva mobile/pedana mq. 5,47, ml. 2,19x2,50) in Via Galileo Galilei sulla p.f. 2290 C.C. Trento, alle seguenti condizioni:
  - durata della concessione: anni 12 (dodici) dal 01.01.2021 al 31.12.2032, eventualmente rinnovabile alla scadenza, su istanza del concessionario, dando atto che con la citata concessione si intende altresì regolarizzare l'occupazione permanente di suolo pubblico di cui al presente atto, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino alla data della sottoscrizione della concessione, dando decorrenza alla medesima dalla data della sua sottoscrizione, fino al 31.12.2032;
  - canone annuo 2023: Euro 3.381,79;
  - nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato schema di concessione nel quale si richiama la presente che, firmato dalla Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali, ne forma parte essenziale ed integrante;
2. di prendere atto, come meglio dettagliato in premessa, dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria, dei canoni ad oggi dovuti per l'occupazione in esame, entrate già accertate rispettivamente nei capitoli di bilancio 30047 e 30069 degli esercizi di

- competenza ed esigibili negli stessi;
3. di dare atto che l'accertamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria e dei canoni annui dovuti per l'occupazione di suolo pubblico avviene mediante procedura informatica con l'emissione di appositi strumenti di pagamento e la relativa entrata è confermata con atto di gestione ricognitorio;
  4. di subordinare il perfezionamento dell'operazione alla stipulazione della relativa concessione a norma dell'art. 7 bis, comma 3, lett. i) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in forma pubblica ovvero di scrittura privata, in ragione della sussistenza o meno dell'obbligo di registrazione del medesimo sulla base dello schema che si allega alla presente;
  5. di indicare quale responsabile del procedimento e quindi della gestione della concessione, ai sensi dell'art. 7 bis e 12 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali;
  6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, provvederà alla sottoscrizione del disciplinare accessivo alla concessione la Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali, la quale sarà sostituita, in caso di sua assenza o impedimento, dal sostituto individuato con provvedimento della Direttrice Generale.

Allegati in formato elettronico  
schema di concessione con documentazione

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 13/02/24



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E  
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 30	di data 13/02/24

**Oggetto: EDICOLA P.C. DI P.F. - OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN C.C. TRENTO, VIA G. GALILEI SULLA P.F. 2290 CON UN CHIOSCO E PARTE ESPOSITIVA MOBILE/PEDANA PER UN'OCCUPAZIONE TOTALE PARI A MQ. 15,47. (PRATICA CANONE PATRIMONIALE 3787/1999). RINNOVO CONCESSIONE.**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.  
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 16 febbraio 2024